Associazione per i Militari Democratici

Via delle Quattro Fontane, 109
00185 – ROMA (I)
Tel. & Fax: 06-4742965
Email: amid@amid.it

European Organisation of Military Associations

AMID aderisce ad EUROMIL

Il Servizio Consulenze

Spett.le Sig. Francesco,
in ordine alla "annosa" questione circa l'eventuale fondamento giuridico della "pretesa" produzione della certificazione medica, in caso di assenza per malattia, avanzata da taluni Enti/Comandi/Uffici delle Forze Armate, specifichiamo quanto segue:

L'art. 61 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (D.P.R. 28.10.1985 n. 782) prescrive al personale della Polizia di Stato, **"che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio"**, *il duplice obbligo di:*

- ***"darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende"****;*
- ***"trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi"****;*

L'art. 52, comma 1, del Regolamento di disciplina militare, diversamente dal citato D.P.R. (al quale si é ispirato, in parte, il Ministero Difesa nel redigere il nuovo R.D.M.), prescrive al militare in detto caso unicamente l'obbligo di **"informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi é destinato a sostituirlo"**.

*Il tenore letterale della norma, in applicazione del noto brocardo latino "***ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit***" ("*dove la legge volle disse, dove non volle tacque*"), si rivela già "****ex se****" idoneo a dirimere qualsiasi dubbio interpretativo (ammesso che ve ne siano).*

Ad ogni modo, precisiamo che eventuali disposizioni emanate da organi dell'A.D. che statuiscono "l'obbligo" di produrre la certificazione di malattia afferente lo stato morboso, introducono illegittimamente un nuovo precetto prescrivente una "prestazione personale" (in palese violazione della "riserva di legge" stabilita dagli artt. 23 e 52 Cost., nonché dell'art. 3 della legge n. 382/1978) e pertanto, in quanto affette da "violazione di legge", tali disposizioni sono annullabili in sede contenziosa amministrativa o giurisdizionale.

*A ciò aggiungasi che, secondo quanto é dato evincersi dal provvedimento emesso in data 15.04.2004 dall'Ufficio del "****Garante per la protezione dei dati personali****" (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1092564), é fatto divieto all'Amministrazione Pubblica di "detenere" e "trattare" certificazione medica, contenente diagnosi e prognosi, rilasciata dal medico di base (in quanto "dati sensibili" afferenti lo stato di salute,* ex *art. 4, comma 1 lett. d., D.Lgs. n. 196/2003) e prodotta dall'interessato - d'iniziativa o dietro richiesta dell'Amministrazione stessa - in assenza di una norma di legge o di regolamento che lo contempli espressamente (l'Amministrazione potrà invece "detenere" e "trattare" la certificazione medica concernente la malattia dell'interessato, rilasciata a seguito di apposita visita da parte del competente Ufficiale Medico, proprio perché in tal caso l'emissione di tale documentazione ai fini della produzione al Comando di Corpo è espressamente disciplinata da specifiche norme contenute nel "Regolamento sul servizio sanitario militare" di ogni singola Forza Armata).*

Ci auguriamo di aver soddisfatto la sua richiesta invitandola a seguirci ancora e magari di aderire alla nostra associazione.
Cordiali saluti e auguri

Il Servizio Consulenze

----- Original Message -----
From: < >
To: "amid" <amid@amid.it>
Sent: Thursday, September 14, 2006 2:50 PM
Subject: riposo medico

Egr. redazione, gradirei sapere se esiste una normativa chiara sul riposo medico domiciliare. Ho prestato servizio in vari Enti ed ognuno "faceva a modo suo". Chi voleva un certificato medico anticipato via fax già dal primo giorno di malattia e chi non controllava nemmeno che lo portassi il giorno di rientro in servizio! Ho consultato Ufficiali Medici, ma nemmeno loro hanno saputo darmi una risposta univoca. Grazie per l'attenzione, Francesco.

P.S.: Nell'augurarci di averle fornito la consulenza di cui necessitava, la invitiamo a voler sostenere AMID per continuare a fruire dei nostri servizi di consulenza e poter contare su una corretta informazione di prima mano. L'importo annuale da sottoscrivere è di soli 26,00 €. che potrà versare a scelta sul:
- c.c.p. n°81833014 intestato Associazione Militar i Democratici oppure sul
- c.c.b. n°10063191 - ABI 06065 - CAB 73161 intest ato all'Associazione Militari Democratici
- Causale: sottoscrizione a favore di AMID anno 2007.